



COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Il Presidente

F.to Ing. Claudio RANCAN

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì 31-01-2012

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì _____

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-01-2012 al 15-02-2012

è divenuta esecutiva il _____ decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (D.LGS. 267/2000, art. 134, 3° comma).

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO

Il giorno **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaundici** alle ore **20:30**, nella Residenza Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone dei Signori:

RANCAN Claudio	Presente
STEFANI Erika	Assente
BERTOZZO Francesco	Assente
CAILOTTO Ornella	Presente
CATTANI M. Antonietta	Presente
CERANTO Giovanni	Presente
CHIARELLO Manuel	Presente
CONCATO Federica	Presente
FACCIO Davide	Presente
FOCHESATO Cecilia	Presente
MALFERMO Renzo	Presente
RUBEGA Camilla	Presente
RAMINA Gianpietro	Presente
ZARANTONELLO Claudio	Presente
CERETTA Nicola	Presente
RANDON Pietro	Presente
FOLLESA Massimo Maria	Presente

Presenti 15/Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Passiamo al punto successivo, modifica del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale. Prego”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“Scusi Sindaco, preliminarmente ho già fatto notare al Segretario, il quale mi ha dato delle assicurazioni, io ho notato una discrepanza tra quanto era stato esposto in Commissione quanto sta avvenendo adesso. La questione è evidentemente formale ma ne vorrei fare una questione sospensiva da un certo punto di vista se è possibile, non so se è corretto. In pratica nella proposta di delibera al punto due sul comma mi pare sia il terzo, a un certo punto si legge, questo diciamo nell’atto che io ho potuto visionare in Commissione, ‘per il servizio di forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 193.000,00 euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario’ mentre in realtà nel documento che è messo agli atti adesso e che verrà adottato, si parla invece di una formula diversa, più congrua, mi è stato spiegato la ragione, non ho nessun problema dal punto di vista della questione diretta e tecnica, non ho nulla da dire, però praticamente si consente l’intervento senza dovere ogni volta rifare il Regolamento, è questo che mi diceva prima il Segretario se non ho capito male, e che d’altra parte questo tipo di modifica in realtà la Commissione, capisco che è consultiva, però i due documenti dovrebbero essere in linea. Da una parte si pone un limite numerico definito, 193.000,00 euro e qua si interviene dicendo ‘è inferiore alle soglie..’ è una questione se volete di lana caprina, ma è formale secondo me, sostanziale, abbiamo due documenti, in Commissione è venuta in una forma e in Consiglio ne arriva con un’altra. Siccome l’atto di Commissione è preliminare, sennò a questo punto la Commissione può essere bypassata, capisco l’errore materiale ma in questo caso è una formulazione diversa. Consente a questo Regolamento, per quanto riguarda questi valori, di non tornare più in Commissione e neanche in Consiglio Comunale di fatto, per quanto riguarda i valori di soglia superiore”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Cedo un attimo la parola alla Dott.ssa Di Cindio”.

Il **SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE** espone quanto segue:

“Voglio precisare la natura di questa variazione che è stata rilevata dal Consigliere Follesa e che effettivamente c’è. Nella proposta di delibera, preparata dalla Dott.ssa Ballico e proposta in Commissione, era stata riportata la soglia massima che è quella che determina il discrimine della rilevanza comunitaria, riportando l’importo di 193.000,00 euro. Questa è una soglia in merito alla quale non sussiste nessuna discrezionalità, né da parte della Commissione né da parte del Consiglio Comunale in quanto si tratta di una norma statale derivata da disposizioni di tipo comunitario che definiscono tale importo. Nel vedere la delibera successivamente, che non mi era stata precedentemente comunicata, ho rilevato che riportare un importo di 193.000,00 euro in realtà non rispondeva esattamente alla natura dinamica che ha la disposizione, contenuta nell’art. 125 comma 2 e comma 6, in quanto se andiamo a guardare l’art. 125 in coordinato disposto con 248 e il 28 del D.Lgs. 163/2006 notiamo come la soglia di rilevanza comunitaria, sottratta a qualsiasi discrezionalità regolamentare, viene periodicamente modificata su disposizione comunitaria, poi recepita in normativa statale. Quindi la formulazione che ritengo più rispondente alla normativa, ma che sostanzialmente non va a modificare nulla di quanto era previsto nella proposta consegnata è quella di recepire questa natura dinamica della disposizione. Ritengo opportuno anche precisare che la competenza della Commissione, in base all’art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio attiene soltanto, per esplicita disposizione, alle questioni di particolare interesse e complessità in merito alle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare. Ritengo che l’applicazione obbligatoria di una norma di legge sottratta a qualsiasi potere discrezionale non costituisca né questione di particolare

interesse né tantomeno questione di particolare complessità, quindi non ritengo che fosse questo l'oggetto che è stato sottoposto alla Vostra attenzione, quanto piuttosto era sottoposto alla valutazione della Commissione il contenuto discrezionale di questo provvedimento che è l'individuazione di fattispecie ulteriori possibilmente gestibili in economia mediante amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, visto che l'art. 125 comma 6 rimette alla potestà regolamentare di ogni ente l'individuazione di queste fattispecie: qui si esprime e si consuma anche il potere discrezionale del Consiglio Comunale, quindi era su questo che la Commissione era chiamata ad esprimersi; allo stesso modo si doveva esprimere relativamente non al limite massimo della soglia comunitaria, ma al limite dei 40.000,00 euro, ben potendo definire limiti di importo inferiore. Quindi ritengo che la variazione non sottoposta alla Commissione non infici la regolarità e la continuità del provvedimento. Va sottoposta a votazione la questione sospensiva proposta dal Consigliere”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“No è una questione tecnico-procedurale”.

Il **SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE** espone quanto segue:

“No, Lei ha proposto giustamente una questione sospensiva che deve essere votata”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“Esatto, vorrei rivolgermi al Sindaco nel senso che, ma l'ho detto anche all'Assessore presente in Commissione e l'ho fatto notare anche alla Dott.ssa, ma mi rivolgo alla Giunta in questo momento, la discussione quella sera si svolse partendo da un presupposto e cioè che è stato sostituito con 40.000,00 euro il valore minimo perché per me era una questione importante ma poi Vi spiegherò perché quando andremo nel merito, basandosi sul fatto che è dipendente dall'art. 4 comma 2, praticamente le norme fatte a maggio di quest'anno dal Governo - in pratica - e quindi abbiamo dovuto ottemperare a quelle norme e abbiamo la soglia differenziata. La discussione era priva di questo documento ed era questo a cui mi riferivo e soprattutto vorrei che fosse chiarito nel verbale che stiamo votando un documento che di fatto in Commissione, cioè snatura la Commissione se di fatto i valori di riferimento, le cifre che sono introdotte possono essere modificate sulla base di un errore, sarà un errore mero materiale ma l'articolo che Lei cita, Segretario, parla chiaramente di 193.000,00 euro, poi il combinato disposto che Lei cita, il precedente o il successivo articolo di fatto, dice che ci sono delle soglie, c'è un meccanismo di aumento che è quasi automatico di fatto, però il problema è sulla funzione della Commissione Regolamenti e Statuti, cioè se io sono obbligato a presentare un emendamento, come abbiamo cercato di fare oggi, e doverlo fare con determinati giorni di anticipo e quindi rispettarlo in modo tassativo, tant'è che abbiamo dovuto trasformarlo in una proposta di sospensiva, credo che sia anche chiaro che i documenti che entrano in Commissione siano chiari, corretti e visionati. Mi sono trovato in una situazione un po' spiacevole, non avevo tutta la disponibilità e poi leggo qui appunto, i 40.000,00 euro nascono da questa cosa in realtà, quindi non avevo l'informazione di partenza dalla modifica fatta dal Governo e soprattutto mi trovo, l'ho letto questa sera, se lo avessi letto diciamo con un po' più d'anticipo la modifica, avrei potuto confrontarla in sostanza, grazie”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Speravo sinceramente che l'illustrazione della Dott.ssa Di Cindio avesse risolto i Suoi dubbi, ripeto se in questo caso specifico c'è stata qualche discrepanza o comunque integrazione successiva”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“E' una questione metodologica perché vedremo anche nelle documentazioni successive che esamineremo questa sera, sono documenti che sono passati attraverso la Commissione, ci accorgeremo dopo a cosa ci riferiamo, credo che il Comandante abbia già fatto presente questa

questione, cioè devono entrare in Commissione, sennò tanto vale che la Commissione si occupi di altro, faccia qualcos'altro, ma i testi che entrano in Commissione secondo me è corretto che siano quelli che entrano in Consiglio. Chiedo scusa se sono così formale però parto dal presupposto che se io faccio un emendamento questa sera non è accettabile perché lo devo presentare con tempi sufficienti perché Voi lo guardiate. Io mantengo la questione pregiudiziale, questa cosa secondo il mio giudizio dovrebbe rientrare nella Commissione ed essere rivotata di fatto”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Ripeto, mi sembra che il Segretario abbia spiegato, comunque sottopongo”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“Accetto la spiegazione, non è una questione di sostanza, è una questione di forma relativamente al ruolo della Commissione, dico che le ragioni del Segretario le accolgo, sono chiare, non metto in dubbio che ci sia stata malafede, è un errore formale però anche nella forma i documenti, se io sbaglio un atto notarile lo rifaccio”.

Il **SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE** espone quanto segue:

“Voglio chiarire che non è che c'è stato un errore formale, si tratta di un elemento all'interno della proposta di delibera che non ha natura discrezionale e, pertanto, non è rimesso alla valutazione della Commissione, che in base al Regolamento deve esprimersi solo su questioni di particolare interesse e complessità e chiaramente deve esprimersi su questioni discrezionali, allo stesso modo del Consiglio Comunale, quindi vorrei precisare che non c'è nessun tipo di errore formale”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Consigliere, adesso se andiamo proprio nel dettaglio dovremmo rinviare ogni atto che per una virgola o una mezza parola magari viene corretto in fase di stesura definitiva. Mi sembra chiaro, credo per tutti, che non si è andati a pregiudicare la volontà o politica nostra di proporre una modifica o Vostra di potere”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“Io non voglio dilungarmi, votiamo su questa questione, se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Va beh, comunque chi è favorevole alla proposta”.

Il Consigliere **CERETTA** espone quanto segue:

“Un attimo solo, è la prima volta che capita, per quello siamo così. Da un certo punto di vista io dico ‘Va beh, spiegato e sentito il Segretario è chiarito tutto’, però è vero, stiamo un po' più attenti perché generalmente quando usciva un documento, la delibera dal Consiglio, ce la ritrovavamo tale e quale, dalla Commissione ce la ritrovavamo in Consiglio, quindi stiamo un po' più attenti”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Prendo atto, ci si impegnerà a fare del nostro meglio..”.

Il Consigliere **CERETTA** espone quanto segue:

“Però il Segretario è stato comunque chiaro spiegando tutto quanto, non è bello comunque trovarsi la delibera cambiata”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“Prendendo atto delle ragioni che ha espresso anche il collega, ritengo che sia sufficiente il chiarimento aggiunto, quindi ritirerei la richiesta di sospensiva - se per Voi va bene - e, quindi, prendo atto delle giustificazioni che ci ha dato il Segretario ringraziandolo”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Da parte nostra ci sarà l’impegno, ovviamente, a favorire la correttezza il più possibile dei documenti, volevo solo citare il fatto che Lei Consigliere Follesa mi scusi, Lei citava anche il fatto che secondo Lei non era completa la documentazione ma come Le è stato già ampiamente spiegato non possiamo stampare tutte le normative o le leggi a cui i vari argomenti in oggetto fanno riferimento. Non riteniamo questa una non completezza della documentazione”.

Il **SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE** espone quanto segue:

“Voglio precisare, anche per il futuro, che come tecnica proprio di redazione degli atti normativi, quando viene richiamato un provvedimento legislativo, normalmente si riporta ‘e successive modifiche e integrazioni’ e non si riporta - ma questo lo troverà in tutti gli atti anche parlamentari, perché è proprio una tecnica di redazione che ci insegnano - perché non troverà mai tutte le successive modifiche intervenute che possono essere, come nel caso del 163, innumerevoli. Chiaramente poi, se Lei ha bisogno di qualche precisazione, noi siamo a completa disposizione per qualsiasi approfondimento di tipo giuridico”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Bene, quindi direi risolto questo aspetto formale della questione, è stato già illustrato anche nella sostanza, di fatto, se c’è qualche intervento sull’oggetto. Nessun intervento, prego”.

Il Consigliere **FOLLESA** espone quanto segue:

“Io avevo un’obiezione, cioè una richiesta di specifica, che anche in Commissione non è stato chiarito. Cioè si va ad introdurre il monte di prestazioni sottratte all’appalto, alla gara, di fatto, tutti i servizi alla persona, non mi dilungo, mi dispiace per il pubblico ma insomma, riguardo tutta una serie di servizi alla persona. In realtà la preoccupazione che espressi in Commissione è questa, rischiamo di non poter confrontare i servizi alla persona, che sono particolari e delicati e quindi facciamo gare di affidamento diretto fino a 40.000,00 euro, che possono essere anche interventi rilevanti per più di qualche anno, senza poter dire che metto a confronto, diciamo, due tipi di prestazioni anche sulla qualità a parità di cifre. Faccio un esempio stupidissimo, il servizio di tutela e assistenza degli anziani a casa e di domiciliazione dei pasti, le cure, qualcuno magari mi fa un servizio in più, magari l’accompagnamento che altri non fanno perché fanno soltanto il deposito o non fa la somministrazione. La gara di solito mi consente di vedere a parità di somma, di cifra, poi è vero che possono essere fatte le gare, insomma ecco, questa era la perplessità diciamo, mi rendo conto, però, che avete un’esigenza contingente che è la fornitura di alcuni servizi di un certo tipo che riguardano le persone, però io mi riferivo, la gara dava questo vantaggio, quindi avendo una soglia molto più alta il rischio è, introducendo questi servizi alla persona, parlo degli anziani, della domiciliazione”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Vorrei tranquillizzarla Consigliere, questa è una facoltà, un’opportunità che l’Amministrazione ha, quindi non è obbligatorio da oggi procedere in questo modo. Se ci sono circostanze che rendono più idoneo proseguire con un affidamento piuttosto che fare altre considerazioni ci siamo un attimo aperti di più le possibilità, ma non è una soluzione che diventa d’ora in poi tassativa”.

Il Consigliere **RAMINA** espone quanto segue:

“Sì, era anche una delle nostre perplessità, ma avete già risposto”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Quindi a questo punto se non ci sono altri interventi metto ai voti la delibera”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.1992 e successive modifiche ed integrazioni (delibera di C.C. nr. 57 del 27.10.2009).

PRECISATO che l'art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai commi 9-11, così dispone:

“9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera a\)](#), e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera b\)](#). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'[articolo 28](#), con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.*

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”

VISTO l'art. 90 del citato Regolamento comunale che disciplina “lavori, provviste e servizi in economia”, individuando oggetto e limiti di importo per l'acquisizione in economia, in applicazione dell'art. 125 comma 10 del decreto legislativo 163/2006.

RITENUTO opportuno, integrare l'elenco contenuto nel citato art. 90 e relativo ai lavori, servizi e forniture per i quali è possibile l'acquisizione in economia, aggiungendo in particolare alla lettera d) del comma 1, la voce “strumentazioni audio-video” tra gli acquisti e inserendo nell'elenco la nuova lettera t), attinente agli appalti di servizi in tema di attività formative e informative, ludico-didattiche, sociali e assistenziali, in modo da ottenere anche per questa tipologia di servizi alla persona una procedura di acquisizione più snella ed efficiente, ovviamente nei parametri di legge;

PRESO ATTO, in particolare, che:

- l'importo, in lettere, di “ventimila” – di cui all'art. 125, comma undici del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) – è stato sostituito con “quarantamila”, ai sensi di dell'art. 4, comma secondo, lett. *m-bis* del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito con legge 12-07-2011, n.

106, e che, pertanto, si rende doveroso procedere all'adeguamento del Regolamento in argomento.

PRECISATO, inoltre, che è necessario correggere il richiamo al limite della soglia comunitaria di euro "211.000", contenuto nel secondo comma dell'art. 90, in quanto l'art. 125 più volte richiamato riporta un limite di soglia periodicamente aggiornabile - ai sensi del combinato disposto degli art. 28, 125 comma 9 e 248 del decreto legislativo 163/2006 - sostituendolo, pertanto, con "*inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 125, comma 9 del d.lgs nr. 163 del 12.04.2006*", al fine di evitare il periodico aggiornamento del regolamento conseguente alla variazione della predetta soglia;

CONSIDERATO che le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale sono state sottoposte in data 12.12.2011 all'esame della Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto;

VISTI:

- il combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e 118, commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con Legge Costitut.le 18.10.2001 n. 3;
- gli artt. 3, 13 e 42, comma secondo, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il combinato disposto di cui agli artt. 114 e 117, comma sesto, della Costituzione (come sostituiti con L. Cost. n. 3/2001) e 4 della Legge 05.06.2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.) tutti in tema di potestà regolamentare degli EE.LL..

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal Presidente

Presenti: 15 (quindici)
Favorevoli: 14 (quattordici)
Contrari: //
Astenuiti: 1 (uno: Follesa)

DELIBERA

- 1) di integrare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'articolo 90 del vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, relativo ai lavori, servizi e forniture per i quali è possibile l'acquisizione in economia, al comma 1 lettera d), aggiungendo la voce "strumentazioni audio-video" tra gli acquisti, nonché inserendo nell'elenco la nuova lettera t), attinente agli appalti di servizi in tema di attività formative e informative, ludico-didattiche, sociali e assistenziali.

- 2) di modificare, sempre per le motivazioni indicate in narrativa, l'importo, in lettere, di "ventimila" di cui al terzo paragrafo del secondo comma dell'art. 90 con "quarantamila" e l'importo di euro "211.000" del medesimo paragrafo con "inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 125, comma 9 del d.lgs nr. 163 del 12.04.2006".

il tutto come evidenziato in grassetto nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- 3) di dare atto che tutte le modifiche riportate nel testo allegato entrano in vigore alla data di esecutività della presente delibera.

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 15 (quindici)
Favorevoli: 15 (quindici)
Contrari: //
Astenuti: //

F.TO IL PRESIDENTE

F.TO IL SEGRETARIO

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000).

Trissino, lì 14-12-2011

La Responsabile del Settore I
F.to Dott.ssa Meri BALLICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d.lgs. 267/2000).

Trissino, lì 14-12-2011

La Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Meri BALLICO